



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO
IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A
TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT)
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010**

Emanato con D.R. n. 325 del 15/05/2023.

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 così come innovato dall'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico dei/le ricercatori/trici a tempo determinato in tenure track (RTT).

**Art. 2
(Modalità di attivazione e finanziamento delle posizioni)**

1. Le posizioni di Ricercatori/trici in tenure track per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli/le studenti/esse, possono essere attivate successivamente all'approvazione da parte del Senato, su proposta del/la Rettore/trice, del Piano annuale del reclutamento secondo le modalità previste nel Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

2. I contratti possono essere finanziati anche con specifiche risorse a carico di altri soggetti pubblici o privati derivanti da apposite convenzioni pluriennali perfezionate prima dell'indizione delle procedure di selezione, di importo non inferiore al costo quindicennale. Il soggetto finanziatore deve garantire l'integrale copertura dei costi, comprensivi degli oneri a carico della Scuola e degli eventuali miglioramenti economici che dovessero essere disposti dalla normativa pro tempore vigente.

3. Nel caso in cui il finanziatore sia un Soggetto privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione.

4. La richiesta di attivazione delle selezioni viene presentata dal/la Direttore/trice dell'Istituto o dal/la Coordinatore/trice del Centro Interdisciplinare o dal/la Rettore/trice deve contenere:

- a. la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- b. l'area nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca del/la titolare del contratto;
- c. il regime di impegno (tempo pieno o definito);
- d. i requisiti di ammissione alla procedura;
- e. per il reclutamento di ricercatori/trici di area medica l'eventuale previsione dello svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità di cui al successivo art. 5 e il titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO
IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010**

**Art. 3
(Requisiti)**

1. Alle procedure di selezione sono ammessi coloro che sono in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Ai fini della procedura di selezione, l'equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, se non disposta per legge e per i soli fini concorsuali, è decisa dalla Commissione di cui al successivo art. 6.
2. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori/esse di prima o seconda fascia o come ricercatori/trici universitari/e ancorché cessati/e dal servizio.
3. Non sono ammessi alla selezione i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010.
4. Non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un/a professore/ssa appartenente alla Classe Accademica di afferenza del/la ricercatore/trice o con il/la Rettore/trice, il/la Direttore/trice Generale o un/a componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Restano ferme ulteriori disposizioni previste dal Codice etico della Scuola.
5. Nell'ambito della programmazione triennale, la Scuola vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti, in favore di candidati e candidate che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri. La Scuola potrà quindi bandire procedure riservate a candidati e candidate in possesso del suddetto requisito.
6. Fino al 31/12/2026, la Scuola riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti, ai soggetti che sono o sono stati, per almeno un anno, titolari di contratti da ricercatore/trice a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. A della legge 240/2010 nella formulazione previgente l'entrata in vigore della legge 79/2022 o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno più assegni di ricerca. La Scuola potrà quindi bandire procedure riservate a candidati/e in possesso dei suddetti requisiti.

**Art. 4
(Bandi di Concorso)**

1. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale della Scuola, del Ministero, dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MUR.
2. Il bando deve contenere in forma sintetica:
 - a. i requisiti di partecipazione;
 - b. il gruppo scientifico disciplinare e un eventuale profilo, determinato esclusivamente tramite il riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c. la Classe Accademica di afferenza e l'Istituto/ Centro Interdisciplinare presso il quale il/la Ricercatore/trice svolgerà la propria attività, nel caso in cui la struttura di assegnazione sia stata già prevista nel Piano di reclutamento;



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO
IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010**

- d. le modalità telematiche di presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa;
- e. l'area nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca del/la titolare, le attività didattiche integrative e di servizio agli allievi/allieve previste;
- f. la tipologia contrattuale, il regime di impiego e la durata contrattuale;
- g. il trattamento economico e previdenziale previsto per legge;
- h. l'indicazione della lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata mediante un seminario che il/la candidato/a dovrà svolgere;
- i. la previsione della presentazione di un numero massimo pubblicazioni non inferiore a dodici;
- j. le modalità di convocazione dei/le candidati/e ammessi/e alla discussione pubblica dinanzi alla Commissione;
- k. la richiesta di presentazione di una proposta di progetto di ricerca che il/la candidato/a propone di realizzare nell'ambito delle aree di ricerca nel cui ambito saranno inserite le sue attività;
- l. per i/le ricercatori/trici di area medica, l'eventuale previsione dello svolgimento di attività assistenziale.

Art. 5

(Attività assistenziale dei/le ricercatori/trici di area medica)

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni di ricerca e di didattica con quelle assistenziali, la programmazione e il reclutamento dei/le ricercatori/trici avvengono sulla base di specifiche intese tra la Scuola e gli Enti convenzionanti ospitanti.
2. I/le ricercatori/trici svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsto per i ricercatori/trici a tempo indeterminato in convenzione.

Art. 6

(Commissione)

1. La Commissione della procedura di selezione, nominata con decreto del/la Rettore/trice, deve essere composta da tre componenti, assicurando il coinvolgimento maggioritario di soggetti esterni alla Scuola, anche stranieri, la presenza di rappresentanti di entrambi i generi e il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7 e 9 del Codice etico della Scuola; uno dei componenti potrà essere designato dall'Istituto/Centro Interdisciplinare e sarà membro di diritto.
2. La Commissione deve essere composta da professori/esse preferibilmente di prima fascia o ruoli equivalenti all'estero e, se provenienti da Atenei italiani, appartenenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione o al macrosettore di riferimento, assicurando la presenza di almeno un componente appartenente al Settore Scientifico Disciplinare della posizione, ove indicato. Possono essere inseriti in Commissione anche soggetti inquadrati nel profilo professionale di dirigente di ricerca o equiparabile in Istituzioni di Ricerca, anche straniere. Questi/e ultimi/e, così come i/le professori/esse in servizio presso Atenei stranieri, devono essere attivi in ambiti corrispondenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione.
3. I/le componenti della Commissione, che siano Professori/esse di I fascia in servizio alla Scuola o provenienti da altri Atenei italiani, devono essere in possesso degli indicatori necessari alla partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO
IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010**

4. I soggetti appartenenti a istituzioni di ricerca nazionali e internazionali o in servizio presso Atenei stranieri, attivi in ambiti corrispondenti a settori bibliometrici, devono essere in possesso degli indici per la nomina a commissari/e nell'ambito delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale. Coloro che sono attivi/e in ambiti corrispondenti a settori non bibliometrici devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, attestato dall'Istituto/Centro Interdisciplinare proponente.
5. Non possono fare parte della Commissione professori/esse in servizio presso Atenei italiani che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010 o che siano membri del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione della Scuola.
6. I/le restanti due componenti della Commissione sono individuati/e mediante estrazione in una rosa di almeno cinque nominativi di soggetti esterni alla Scuola, di cui preferibilmente anche due stranieri. Nella rosa devono essere rappresentati entrambi i generi nella misura di almeno due componenti per ciascun genere. Qualora il membro designato appartenga a Settore Scientifico Disciplinare diverso da quello oggetto della selezione, nella rosa dovranno essere inseriti due nominativi di Professori/sse appartenenti a detto Settore e l'estrazione dovrà assicurare la nomina in commissione di almeno uno di essi/e.
7. La rosa è proposta dal Direttore/trice dell'Istituto/ Coordinatore/trice del Centro Interdisciplinare, la stessa potrà essere integrata e/o modificata dal/la Rettore/trice coadiuvata dalla Commissione di supporto al Reclutamento.
8. L'estrazione, che dovrà assicurare la presenza nella commissione di rappresentati di entrambi i generi, verrà effettuata dal/la Rettore/Rettrice o suo/a delegato/a coadiuvato/a dagli uffici dell'Amministrazione e ne sarà redatto apposito verbale.
9. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina. Il/la Rettore/trice può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal/la Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il/la Rettore/Rettrice provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
10. La Commissione può svolgere parte dei suoi lavori anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
11. A seguito della nomina, la partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i/le componenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un/a componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivati e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del/la Rettore/trice.
12. Sono a carico della Scuola i costi legati al funzionamento della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, oltre ad eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio.

**Art. 7
(Selezione dei/le candidate)**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO
IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010**

1. I/le destinatari/e dei contratti sono selezionati/e mediante procedura pubblica indetta con decreto del/la Rettore/trice attestante la copertura finanziaria per ciascuna posizione bandita.
2. La selezione viene effettuata mediante la valutazione preliminare dei candidati e delle candidate con motivato giudizio analitico di insieme per ciascuna di queste categorie: titoli, curriculum e produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c, della L. 240/2010 i criteri e i parametri della valutazione sono individuati sulla base del Decreto Ministeriale del 25 maggio 2011 n. 243.
3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati e le candidate comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità per ciascuna posizione bandita, sono ammessi/e alla discussione pubblica con la Commissione. Qualora il numero dei partecipanti alla selezione sia pari o inferiore a sei, sono tutti ammessi alla discussione pubblica, senza la preventiva valutazione preliminare.
4. La Commissione, nella prima riunione, se il numero dei candidati e delle candidate è superiore a sei, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei/le candidati/e e l'individuazione di quelli/e da ammettere alla discussione pubblica. In ogni caso, la Commissione definisce i criteri specifici da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate e alla valutazione complessiva della produzione scientifica del/la candidato/a a seguito della discussione, avendo a riferimento i criteri e i parametri stabiliti dal succitato D.M. 243/2011 e la durata e le modalità di svolgimento del seminario volto ad accertare la conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. Alla valutazione del progetto di ricerca è riservato almeno un terzo del punteggio dalla Commissione previsto per la valutazione complessiva della produzione scientifica del/la candidato/a.
5. Oggetto della discussione pubblica sono i titoli e le pubblicazioni presentate dal/la candidato/a e il progetto di ricerca presentato dal/la candidato/a. La Commissione attribuisce i punteggi solo successivamente alla discussione pubblica, modulando i punteggi stessi alla luce:
 - dei criteri specifici di cui al secondo paragrafo del comma 4;
 - dell'apporto individuale del/la candidato/a, considerato anche in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione; a questo criterio verrà attribuita particolare rilevanza nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione;
 - del principio di normalizzazione della produzione scientifica rispetto all'età accademica dei/le candidati/e, tenendo in considerazione i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
6. Nel corso della discussione la Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese assistendo a un seminario che verrà condotto dal/la candidato/a per la durata stabilita e con le modalità stabilite dalla Commissione nella riunione preliminare.
7. La Commissione stabilisce il punteggio minimo per il superamento della selezione.
8. Al termine della discussione, la Commissione:
 - valuta i candidati e le candidate per i/le quali ha accertato la conoscenza della lingua straniera prevista dal bando attraverso lo svolgimento del seminario, attribuendo, secondo quanto stabilito nella prima riunione in riferimento ai criteri e ai parametri di cui al succitato D.M. 243/2011, un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate e alla valutazione complessiva della produzione scientifica, comprensiva del progetto di ricerca di cui all'art. 4 comma 2, lett. k;



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO
IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010**

- indica il/la vincitore/trice di ciascuna posizione bandita, e formula una graduatoria di idonei/e, che avrà validità per un periodo di sei mesi, che potrà essere utilizzata esclusivamente in caso di rinuncia del/la vincitore/trice o sue dimissioni presentate entro il suddetto periodo.
9. È possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore/trice a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 8

(Approvazione atti e proposta di chiamata)

1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e sono approvati con decreto del/la Rettore/trice entro 30 giorni dalla consegna. L'esito della selezione è reso pubblico sul sito istituzionale della Scuola.
2. A seguito dell'approvazione degli atti da parte del Rettore/trice il Senato Accademico Allargato, nella composizione prevista dall'art. 22 comma 4 dello Statuto, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del/la vincitore/trice, che si intende approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima, seconda fascia e dei ricercatori convocati alla riunione.
3. L'approvazione della chiamata è subordinata alla sussistenza della relativa copertura finanziaria nelle modalità previste dalla legge per tempo vigente.

Art. 9

(Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto che si instaura tra la Scuola e il Ricercatore/trice è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. I contratti non possono in ogni caso essere stipulati con i soggetti legati da un rapporto di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un/a professore/ssa appartenente alla Classe Accademica cui il/la Ricercatore/trice afferisce o con il/la Rettore/trice, il/la Direttore/trice Generale o un/a componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della Scuola.
3. Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi la Scuola non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico disciplinare, in relazione al Centro Interdisciplinare/Istituto interessato.
4. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal/la Ricercatore/trice e dal/la Rettore/trice.
5. Il contratto individuale di lavoro dovrà prevedere:
 - il regime di impiego;
 - la durata del rapporto di lavoro;
 - il gruppo scientifico disciplinare, il settore scientifico disciplinare, la Classe Accademica di afferenza e l'Istituto/Centro Interdisciplinare di adesione;



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO
IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010**

- le modalità di svolgimento delle attività didattiche affidate al/la Ricercatore/trice a tempo determinato;
 - il trattamento economico e previdenziale previsto, ai sensi della normativa vigente;
 - i diritti e doveri del/la titolare del contratto;
 - il riferimento alle clausole di risoluzione previste al successivo art. 11 del presente regolamento.
6. Il/la titolare del contratto viene assicurato/a, ai fini previdenziali, all'INPS – Gestione ex INPDAP che provvederà anche alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.

Art. 10

(Contratto e risoluzione del rapporto di lavoro)

1. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. In caso di maternità, il/la titolare può chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di cui ha usufruito.
3. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I/Le ricercatori/trici assunti/e con regime di tempo pieno possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al/lla Rettore/trice sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. In caso di assunzione a tempo definito, il regime di impegno previsto dal bando può essere modificato su richiesta motivata del/la Ricercatore/trice al/la Rettore/trice, previo parere favorevole dell'Istituto/ Centro Interdisciplinare di adesione e attestazione della copertura finanziaria della maggiore spesa da parte del Consiglio di amministrazione.
4. Fino al 31/12/2026 su richiesta dell'RTT è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:
 - un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 nella formulazione previgente l'entrata in vigore della legge 79/2022. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati di cui all'art. 15 del presente regolamento, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
 - un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 nella formulazione previgente l'entrata in vigore della legge 79/2022.
5. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
6. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il verificarsi di gravi inadempienze dei doveri didattici e scientifici, anche con riferimento all'attuazione dei programmi di ricerca, costituisce giusta causa di recesso da parte della Scuola. In caso di recesso, ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso da parte del Ricercatore, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato, mentre il Ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto a un'indennità di pari importo.
7. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO
IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010**

8. L'acquisizione della titolarità dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 11

(Compiti dei/le ricercatori /trici a tempo determinato)

1. La stipula del contratto è finalizzata allo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli allievi/e.
2. L'impegno orario complessivo del/la titolare del contratto è quantificato in 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito.
3. L'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
4. Le attività didattiche dei/le ricercatori/trici sono svolte nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura, secondo quanto indicato nel contratto e sono regolate dal Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola.
5. Il/la Ricercatore/trice, al termine di ogni anno di contratto, è tenuto/a a presentare al Direttore/Coordinatore dell'Istituto/ Centro Interdisciplinare cui aderisce, sentito, per le attività di competenza, il Preside della Classe Accademica, una relazione sull'attività di ricerca e di didattica svolte.
6. Il La Ricercatrice, la cui posizione non sia stata assegnata nel Piano di Reclutamento a un Istituto/Centro Interdisciplinare, è tenuta a presentare richiesta di adesione a un Istituto/Centro Interdisciplinare entro un mese dalla presa di servizio.
7. L'Istituto/ Centro Interdisciplinare, dopo la presa di servizio, concorda con il/la titolare del contratto gli obiettivi di ricerca, didattica e terza missione da conseguire durante il contratto. Tali obiettivi sono validati dal Senato Accademico e costituiscono un elemento di valutazione dell'attività svolta durante il contratto, al momento dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 24 comma 5 della legge 240/2010.

Art. 12

(Incompatibilità)

1. Ai contratti disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della L. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore/trice e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
2. Nel caso in cui la persona vincitrice sia iscritta a un corso di dottorato di ricerca (PhD) o di perfezionamento equipollenti, il contratto potrà essere stipulato previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso.

Art. 13

(Trattamento economico)

1. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai/le titolari dei contratti di



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO
IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010**

Ricercatore/trice a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 10% nei primi 3 anni e del 20% dal quarto al sesto anno.

**Art. 14
(Periodo di prova)**

1. Il/la titolare del contratto è soggetto/a a un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto, a seguito di presentazione di motivazione, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
2. Ai sensi della normativa vigente in materia, il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza.

**Art. 15
(Eventuale chiamata nel ruolo di professore/ssa di II Fascia)**

1. In base all'art. 24, comma 5, della L. 240/2010, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, la Scuola valuta, su istanza dell'interessato/a, il/la titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di Professore/ssa di seconda fascia.
2. L'interessato/a chiede all'Istituto/ Centro Interdisciplinare di adesione l'avvio della procedura di valutazione entro il mese di marzo di ogni anno, al fine dell'inserimento nel Piano annuale di Reclutamento delle risorse necessarie al passaggio.
3. L'Istituto/ Centro Interdisciplinare propone l'attivazione della procedura di cui all'art. 24 comma 5 al Senato Accademico. La proposta dell'Istituto/ Centro Interdisciplinare dovrà essere corredata da una relazione del Direttore/Coordinatore sull'attività svolta dal ricercatore e sullo stato di attuazione degli obiettivi concordati.
4. Il Senato accademico stabilisce, entro 12 mesi dall'attivazione del primo contratto disciplinato dal presente regolamento, i criteri in base ai quali esaminare le richieste di anticipo della valutazione rispetto alla scadenza sessennale del contratto.
5. La procedura si svolge secondo le previsioni del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.
6. In caso di esito positivo della valutazione, il/la titolare del contratto è inquadrato/a nel ruolo dei/le professori/esse di seconda fascia entro 90 giorni dalla data di approvazione degli atti della selezione o entro la scadenza del contratto se la valutazione è effettuata durante il sesto anno di contratto.
7. In caso di esito negativo della valutazione anticipata, il/la titolare conserva il diritto ad essere nuovamente valutato/a nel sesto anno del contratto.

**Art.16
(Norme di rinvio)**

1. Ai/le titolari dei contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della L. 240/2010 e di cui ai decreti attuativi della legge stessa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia di Ricercatori/trici universitari/e.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO
IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010**

Art. 17

(Norme transitorie e finali)

1. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari, i riferimenti ad essi si intendono relativi ai settori concorsuali.
2. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 15 comma 5, si continueranno ad applicare i criteri contenuti nel DM 344/2011.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento e le sue modifiche sono emanati con decreto del/la Rettore/trice, pubblicati sull'Albo online della Scuola ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro emanazione.